



**SGB-FSS**  
*Schweizerischer Gehörlosenbund*  
*Fédération Suisse des Sourds*  
*Federazione Svizzera dei Sordi*

# Statuti

## della Federazione Svizzera dei Sordi

Revisionato il 19.10.2019

**Versione approvata dei membri collettivi alla assemblea nazionale 2019**  
**Responsabilità: comitato direttore**

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome e sede

1. Sotto il nome «Federazione Svizzera dei Sordi», qui di seguito denominata SGB-FSS, esiste un'associazione di cui all'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC). La sede principale della SGB-FSS si trova a Zurigo.
2. La SGB-FSS è politicamente indipendente e aconfessionale.
3. La SGB-FSS è composta dalle seguenti tre regioni linguistiche:
  - Svizzera tedesca e Liechtenstein
  - Svizzera francese
  - Svizzera italiana



[Link per il video](#)

### Art. 2 Scopi

1. La SGB-FSS è un'associazione mantello nazionale che si adopera affinché siano superate le barriere d'accesso per le persone con disabilità uditiva e le persone sordocieche<sup>1</sup>, affinché esse ricevano gli stessi diritti e opportunità e affinché le tre lingue nazionali dei segni (lingua dei segni tedesco-svizzera (DSGS), lingua dei segni francese (LSF) e lingua dei segni italiana (LIS)) siano socialmente e legalmente riconosciute in Svizzera. In tal modo, essa persegue la completa uguaglianza e non discriminazione delle persone con disabilità uditive e le persone sordocieche e la loro inclusione. Essa pertanto persegue la tutela di una minoranza culturale e linguistica e promuove l'inclusione. Essa assicura un'offerta professionale di prestazioni per la comunità di riferimento delle persone con disabilità uditiva e le persone sordocieche e dei membri collettivi.
2. La SGB-FSS, in qualità di esperto e rappresentante degli interessi, si adopera per diffondere in modo coerente l'apprendimento linguistico bilingue (e multilingue) come premessa per la completa inclusione di tutte le persone sorde, audiolese e sordocieche in Svizzera. Si impegna affinché le tre lingue svizzere dei segni siano applicate in tutti gli ambiti quotidiani al pari delle lingue nazionali tedesco, francese e italiano.
3. La SGB-FSS si impegna a preservare e favorire l'indipendenza sociale, culturale e linguistica nonché la solidarietà tra le persone sorde, audiolese e sordocieche in Svizzera (e nel Liechtenstein) e a consentire loro una partecipazione attiva alla vita sociale.
4. Essa persegue esclusivamente fini di pubblica utilità e nessuna finalità commerciale.



[Link per il video](#)

---

1 Nel seguito, questo termine comprende le persone con disabilità uditiva come sordità, audiolesi e sordociechi.

### Art. 3 Compiti

1. Nell'ambito dei suoi scopi la SGB-FSS adempie i seguenti compiti:
  - a. crea una rete tra le organizzazioni dei sordi, audiolesi e sordociechi in Svizzera e nel Liechtenstein;
  - b. rappresenta gli interessi delle persone sorde, audiolese e sordocieche e si adopera a tal fine a livello nazionale. Sostiene e promuove le organizzazioni locali a livello cantonale e comunale;
  - c. garantisce che nell'adozione delle sue direttive, piani e prestazioni di servizio si tenga debitamente conto delle esigenze regionali;
  - d. in qualità di organizzazione mantello fornisce prestazioni di servizio ai propri membri collettivi e può riceverle dagli stessi;
  - e. fornisce prestazioni di servizio direttamente a persone fisiche;
  - f. collabora con altre organizzazioni;
  - g. a seconda della necessità ha la facoltà di aderire ad altre organizzazioni nazionali o internazionali;
  - h. si occupa attivamente dell'informazione e delle pubbliche relazioni dal punto di vista delle persone sorde, audiolese e sordocieche.
2. Principi / Obiettivi strategici  
I principi e gli obiettivi strategici della SGB-FSS sono concretizzati in documenti separati: carta dei valori e strategia.



[Link per il video](#)

## II. Membri

### Art. 4 Membri

La SGB-FSS è costituita dalle seguenti categorie di membri:

1. Membri collettivi (con diritto di voto e di eleggibilità, 1 voto per organizzazione, massimo 2 delegati):  
organizzazioni di pubblica utilità che si impegnano a favore delle persone sorde, audiolese o sordocieche e le coinvolgono attivamente nei piani e nelle decisioni che li riguardano.
2. Membri individuali (senza diritto di voto e senza diritto di eleggibilità):  
persone fisiche che si dichiarano d'accordo con gli scopi della SGB-FSS e sono disposte a promuovere la realizzazione di tali obiettivi nell'ambito delle loro possibilità.
3. Membri solidali (senza diritto di voto e senza diritto di eleggibilità):  
organizzazioni che sostengono una partecipazione piena ed effettiva delle persone sorde, audiolese o sordocieche. Le organizzazioni che soddisfano i criteri del punto 1) non possono diventare membri solidali.



[Link per il video](#)

#### **Art. 5 Quote dei membri**

Le quote delle diverse categorie di membri sono stabilite dall'assemblea dei delegati. Gli importi sono elencati in un regolamento dei membri separato.



[Link per il video](#)

#### **Art. 6 Ammissione, dimissione ed esclusione**

Il regolamento dei membri determina la procedura di ammissione, dimissione ed esclusione.



[Link per il video](#)

### **III. Organizzazione**

#### **Art. 7 Organi e unità organizzative**

1. Gli organi della SGB-FSS sono:
  - a. l'assemblea dei delegati;
  - b. il comitato direttore;
  - c. la direzione;
  - d. le conferenze regionali delle singole regioni linguistiche;
  - e. l'organo di revisione.



[Link per il video](#)

#### **A. L'assemblea dei delegati**

##### **Art. 8 Composizione**

1. L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della SGB-FSS. È composta dai delegati dei membri collettivi aventi diritto di voto che sono composti prevalentemente da persone sorde, udiolese o sordocieche.
2. I membri collettivi aventi diritto di voto inviano ciascuno al massimo due delegati all'assemblea dei delegati.
3. Solo i delegati autorizzati che sono personalmente presenti all'assemblea dei delegati possono esercitare il loro diritto di voto e di elezione.
4. I membri del comitato direttore gli impiegati fissi della SGB-FSS non possono essere delegati.
5. I membri individuali e i membri solidali non hanno né diritto di voto né diritto di elezione.



[Link per il video](#)

##### **Art. 9 Competenze**

1. L'assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:
  - a. emana gli statuti e la carta dei valori;
  - b. decide in merito alle strategie;
  - c. approva il rapporto annuale e il conto annuale; il bilancio preventivo viene presentato all'assemblea dei delegati solo per informazione;



[Link per il video](#)

- d. approva il regolamento di ammissione di membri collettivi, membri individuali e membri solidali, i loro diritti di voto nonché gli ulteriori diritti e obblighi;
- e. elegge il/la presidente nonché i membri del comitato direttore, ad eccezione dei membri eletti dalle conferenze regionali ai sensi dell'art. 21 lettera e) e conferisce loro lo scarico. Inoltre, essa regola i presupposti e la procedura della loro elezione, il rilascio dello scarico e la non rielezione;
- f. elegge l'organo di revisione;
- g. delibera sulle domande dei membri collettivi e del comitato direttore su proposta del comitato direttore;
- h. stabilisce la quota dei membri collettivi, individuali e solidali;
- i. delibera in merito allo scioglimento o alla modifica della forma giuridica della SGB-FSS;
- j. approva il regolamento della conferenza regionale;
- k. decidere in merito sulle affiliazioni internazionali.

### **Art. 10 Convocazione e procedura per le proposte**

1. L'assemblea ordinaria dei delegati si svolge una volta l'anno. L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente oppure dal/dalla vice-presidente della SGB-FSS.
2. La data e il luogo in cui si terrà l'assemblea dei delegati vengono comunicati almeno 6 mesi prima dell'assemblea stessa. 4 settimane prima dell'assemblea essa viene convocata dal comitato direttore.
3. I membri collettivi e il comitato direttore possono inoltrare proposte scritte. Occorre che queste siano ricevute dalla segreteria della regione linguistica corrispondente al più tardi 8 settimane prima dell'assemblea dei delegati. All'assemblea dei delegati possono essere assunte delibere vincolanti soltanto in merito a proposte figuranti nell'ordine del giorno e inoltrate in precedenza per iscritto entro il termine menzionato sopra. È fatta eccezione per la convocazione di un'assemblea straordinaria nonché per le proposte di includere un punto nell'ordine del giorno per la successiva assemblea dei delegati.
4. Un'assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata su delibera del comitato direttore, su richiesta da parte di 1/5 dei membri collettivi o su delibera di una conferenza regionale.
5. La data e il luogo dell'assemblea dei delegati straordinaria sono a comunicare almeno 4 settimane prima dell'assemblea stessa.



[Link per il video](#)

### **Art. 11 Votazioni ed elezioni**

1. L'assemblea dei delegati è atta a deliberare se è rappresentata da almeno la metà dei membri collettivi e almeno due regioni con diritto di voto sono presenti.
2. Ciascun membro collettivo possiede un voto (1 organizzazione = 1 voto).
3. Le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente, se non si stabilisce uno svolgimento segreto. È possibile una procedura di voto e di elezione per via elettronica. In generale la votazione avviene per via elettronica. Solo in casi eccezionali si può omettere tale forma.



[Link per il video](#)

4. All'assemblea dei delegati i nuovi membri collettivi ammessi possono esercitare il loro diritto di voto e di elezione per la prima volta 4 mesi dopo la loro ammissione.
5. Nelle votazioni vale la maggioranza semplice dei membri collettivi presenti che hanno diritto di voto. In caso di parità di voto decide il/la presidente della SGB-FSS.
6. Nelle elezioni vale la maggioranza semplice dei membri collettivi presenti aventi diritto di eleggibilità.
7. Per la modifica degli statuti è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti dei membri collettivi presenti aventi diritto di voto.

## **B. Il comitato direttore**

### **Art. 12 Composizione**

1. Il comitato direttore è costituito da almeno 5 membri. I membri del comitato direttore non possono essere coniugati, parenti prossimi o acquisiti, né vivere nello stesso nucleo familiare tra loro o con membri della direzione.
2. Il comitato direttore è costituito esclusivamente da persone sorde, audiolese o sordocieche che sono competenti in una lingua dei segni svizzera.
3. Ciascuna regione linguistica deve essere rappresentata da un membro eletto dalla relativa conferenza regionale della sua regione linguistica.
4. Il comitato direttore si autocostruisce, fatta eccezione per la presidenza.
5. La direzione partecipa alle riunioni del comitato direttore con voto consultivo.



[Link per il video](#)

### **Art. 13 Rinnovo**

1. Il comitato direttore si occupa tempestivamente del rinnovo dei propri membri. Esso mira a una omogeneità di età e tra i sessi.
2. Almeno 8 settimane prima dell'elezione, il comitato direttore deve essere informato dai membri collettivi in merito all'offerta per la candidatura come membro del comitato direttore.
3. Il periodo di carica ordinario dura al massimo 4 anni. È possibile una rielezione.
4. Qualora prima del termine del periodo di carica si liberino dei posti in seno al comitato direttore, lo stesso potrà cooptare un membro del comitato direttore per ogni posto vacante. Allo stesso modo, se il comitato direttore tra le assemblee dei delegati giunge alla conclusione che debbano essere integrate le competenze mancanti, il comitato direttore può cooptare al massimo un altro membro del comitato direttore. Il membro cooptato ha gli stessi diritti e obblighi dei membri del comitato direttore eletti dall'assemblea dei delegati. I membri del comitato direttore cooptati devono sottoporsi a elezione regolare al più tardi in occasione della successiva assemblea dei delegati.



[Link per il video](#)

## Art. 14 Competenze

1. Il comitato direttore decide in ultima istanza su tutti gli affari che, in virtù della legge o dei presenti statuti, non sono di competenza di altri organi.
2. Spettano al comitato direttore segnatamente i seguenti compiti:
  - a. preparazione e convocazione dell'assemblea dei delegati;
  - b. controllo dell'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea dei delegati;
  - c. determinazione dell'orientamento strategico, trasmissione all'assemblea dei delegati del rapporto annuale e del conto annuale per l'approvazione;
  - d. rappresentanza della SGB-FSS a livello nazionale e internazionale;
  - e. approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna, le competenze finanziarie, il personale, le segreterie regionali;
  - f. approvazione del preventivo annuale e della pianificazione finanziaria nonché del programma annuale a livello nazionale;
  - g. determinazione delle direttive negli ambiti della raccolta di fondi e della comunicazione;
  - h. presa di posizione sulle questioni fondamentali della politica sociale, economica e culturale;
  - i. ammissione ed esclusione dei membri collettivi, membri individuali e membri solidali;
  - j. assunzione e licenziamento dei membri della direzione. Nell'assunzione, il comitato direttore persegue l'obiettivo strategico di comporre la direzione con persone prevalentemente sorde o audiolese. A tal fine vengono preferibilmente impiegate, a parità di idoneità, competenza e prestazione, persone sorde o audiolese.
3. I dettagli dell'attività del comitato direttore sono contenuti nel regolamento interno.
4. Il comitato direttore può istituire e sciogliere commissioni o gruppi di lavoro.



[Link per il video](#)

## Art. 15 Potere decisionale

1. Il comitato direttore è atto a deliberare se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.
2. In caso di parità di voto decide il/la presidente; ove sia impossibilitato/a, decide il/la vice-presidente.



[Link per il video](#)

## Art. 16 Rappresentanza giuridicamente vincolante, firma

Il diritto di firma della SGB-FSS è fissato in un regolamento interno dettagliato. In mancanza di una precisa disposizione nel regolamento, firmano in via collettiva a due il/la presidente (in caso di impedimento il/la vice-presidente) e un membro della direzione.



[Link per il video](#)

### **Art. 17 Conflitti di interessi**

1. I membri del comitato direttore si impegnano a evitare i conflitti di interessi e le collusioni.
2. Qualora gli interessi della SGB-FSS siano in conflitto con gli interessi dei membri del comitato direttore (o di persone a loro associate), essi saranno resi pubblici nei confronti del comitato direttore. In tale caso il membro del comitato direttore coinvolto si astiene e ciò viene messo a verbale.
3. Gli accordi contrattuali tra la SGB-FSS e i membri del comitato direttore devono essere stipulati e resi pubblici alle stesse condizioni previste per terzi.



[Link per il video](#)

### **Art. 18 Membri onorari e processo di nomina**

1. I presidenti e i membri del comitato direttore che da anni si impegnano straordinariamente a favore dell'Associazione possono essere nominati presidenti onorari o soci onorari dall'Assemblea dei delegati.
2. Le condizioni per l'affiliazione onoraria e la nomina sono:
  - a. I presidenti e i membri onorari sono invitati alle riunioni dei delegati, ma non hanno diritto di voto e di eleggibilità.
  - b. Almeno due membri collettivi o membri del comitato direttore possono presentare al/alla presidente del comitato direttore il nome di una persona in qualità di presidente onorario o di membro onorario.
  - c. I membri collettivi che nominano un potenziale e meritevole membro devono fornire una breve biografia, le prestazioni e le motivazioni per la candidatura come membro onorario. I membri collettivi possono presentare queste domande. Queste devono pervenire alla segreteria della regione linguistica corrispondente al più tardi 8 settimane prima dell'Assemblea dei Delegati.



[Link per il video](#)

## **C. L'organo di revisione**

### **Art. 19 Compiti**

1. Viene incaricata della revisione del conto annuale un'impresa indipendente titolare della rispettiva abilitazione delle autorità di sorveglianza dei revisori.
2. L'organo di revisione controlla il conto annuale. Esso redige ogni anno un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea dei delegati. Qualora non siano adempiuti i criteri legali per l'esecuzione di una revisione ordinaria, la revisione sarà eseguita in base allo standard del controllo limitato.



[Link per il video](#)



## D. Le conferenze regionali

### Art. 20 Composizione, convocazione

1. La composizione delle conferenze regionali viene stabilita in un regolamento separato.
2. Le conferenze regionali si svolgono almeno 1 volta l'anno, una di esse almeno 3 mesi prima dell'assemblea dei delegati. Esse vengono convocate dal/dalla presidente oppure dal/dalla vice-presidente della SGB-FSS.



[Link per il video](#)

### Art. 21 Competenze, compiti

1. Le conferenze regionali sono competenti per:
  - a. lo scambio di informazioni tra i membri collettivi e il comitato direttore;
  - b. l'assistenza e la consulenza al comitato direttore sulle questioni regionali;
  - c. l'elaborazione di proposte rivolte all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
  - d. la garanzia della continuità tra i delegati anno dopo anno. Essa assicura che almeno una persona dei massimo due delegati consentiti venga rappresentata sia alla conferenza regionale, sia all'assemblea dei delegati;
  - e. l'elezione di una rappresentanza della relativa regione linguistica nel comitato direttore della SGB-FSS.



[Link per il video](#)

## E. La direzione

### Art. 22 Compiti

1. La direzione è responsabile della gestione operativa dell'associazione e assicura il raggiungimento degli obiettivi strategici a livello nazionale e regionale. Essa esegue le delibere degli organi. La direzione con le sue sedi fornisce prestazioni di servizio. Essa prende iniziative per adeguare tempestivamente le attività e le prestazioni di servizio della SGB-FSS agli sviluppi e alle esigenze.
2. I dettagli di tutti i compiti dei segretariati sono fissati in un regolamento interno.



[Link per il video](#)

### Art. 23 Organizzazione

1. Il comitato direttore nomina il direttore o la direttrice generale e, su sua richiesta, gli altri membri della direzione.
2. Al fine di adempiere ai suoi compiti, la SGB-FSS gestisce una direzione nazionale e tre sedi regionali.



[Link per il video](#)

## IV. Comunicazione

### Art. 24 Comunicazione

Il comitato direttore nomina il direttore o la direttrice generale e, su sua richiesta, gli altri membri della direzione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, la SGB-FSS gestisce una direzione nazionale e tre sedi regionali.



[Link per il video](#)

## V. Finanze

### Art. 25 Responsabilità

1. Le prestazioni della SGB-FSS dipendono dalle risorse finanziarie disponibili.
2. La responsabilità finanziaria della SGB-FSS spetta al comitato direttore. L'osservanza dei vincoli di budget spetta al direttore/alla direttrice generale e agli altri membri della direzione.
3. Per gli obblighi della SGB-FSS risponde in via esclusiva il capitale sociale della SGB-FSS.
4. I membri del comitato direttore lavorano a titolo onorifico. Il rimborso delle spese per i collaboratori onorari e volontari è definito in un regolamento a parte.



[Link per il video](#)

### Art. 26 Rendiconto e controllo

1. Il rendiconto è redatto in conformità allo Swiss GAAP FER 21.
2. Il comitato direttore assicura un sistema di controllo interno e un risk management adeguati.



[Link per il video](#)

### Art. 27 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie si compongono principalmente di:

1. sovvenzioni private e pubbliche;
2. donazioni e lasciti, contributi di benefattori e benefattrici;
3. ricavi da prestazioni di servizio;
4. quote associative; i dettagli delle quote associative sono elencati nel regolamento di affiliazione;
5. interessi sul capitale.



[Link per il video](#)

### Art. 28 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile



[Link per il video](#)

## VI. Disposizioni finali

### Art. 29 Scioglimento della SGB-FSS

L'assemblea dei delegati può sciogliere la SGB-FSS, se si dichiarano favorevoli i 2/3 delle membri collettivi presenti che hanno diritto di voto.

Allo scioglimento, il patrimonio della SGB-FSS viene consegnato, in conformità alla decisione dell'assemblea dei delegati, a un'istituzione di pubblica utilità con scopi uguali o simili per la gestione fiduciaria. Il patrimonio della SGB-FSS deve essere messo a disposizione per la costituzione di una nuova organizzazione mantello svizzera di auto-aiuto, esente da imposte, la quale persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 dei presenti statuti. È esclusa una suddivisione del patrimonio tra i membri.



[Link per il video](#)

### Art. 30 Entrata in vigore

I presenti statuti della Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS) sono stati approvati in data 19 ottobre 2019 a Lucerna dei membri collettivi alla assemblea nazionale, come addendum all'assemblea dei delegati di 25 maggio 2019.


Essi entrano in vigore da subito e sostituiscono tutti i precedenti statuti.




[Link per il video](#)



Dott.ssa Tatjana Binggeli  
Presidente SGB-FSS



Dott. Harry Witzthum  
Direttore generale SGB-FSS



**Federazione Svizzera  
dei Sordi**

—  
Via Besso 5  
6900 Lugano

—  
Telefono +41 91 950 05 48  
E-mail [info-i@sgb-fss.ch](mailto:info-i@sgb-fss.ch)  
[www.sgb-fss.ch](http://www.sgb-fss.ch)

—  
Conto per le donazioni  
65-752278-9